Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. **195**

OGGETTO: QUARTI DI FINALE CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO 2026 "FRANCIA - MAROCCO" - DIVIETO DI VENDITA, DI INTRODUZIONE, DI TRASPORTO, L'UTILIZZO E DI DETENZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE RICOMPRESO NEL CENTRO ABITATO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE, RECIPIENTI DI VETRO, LATTINE E ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE NONCHÉ LA VENDITA, L'INTRODUZIONE, IL TRASPORTO E LA DETENZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE, SU AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

DATO ATTO che nel calendario dei quarti di finale del Campionato Mondiale di Calcio 2026 giovedì 9 luglio 2026 alle ore 22:00 risulta in programma la partita tra le squadre nazionali della Francia e del Marocco;

RITENUTO prevedibile per il "dopo partita" il formarsi di spontanee forme di aggregazione di una moltitudine di tifosi, fino a tarda notte su strade, su aree pubbliche cittadine e luoghi di ritrovo del territorio comunale;

CONSIDERATO che il trasporto e la detenzione di bottiglie, recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone su aree pubbliche o asservite ad uso pubblico, può essere causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente, del contesto urbano e di turbamento della quiete e che dall'abbandono sul territorio di bottiglie/recipienti di vetro e lattine, possano costituire fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere l'altrui incolumità ed integrità fisica;

VISTO l'esito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica avente per oggetto "Mondiali di calcio 2026 – Partita Francia Marocco del 9 luglio pv, manifestazione di giubilo o di delusione dei tifosi e possibile degenerazione violenta delle stesse", tenutosi nella mattinata del 8/7/2026 presso la Prefettura di Cuneo;

ATTESO che detto provvedimento interessa tutti gli esercizi di somministrazione/commerciali ecc.., ubicati nel territorio cittadino ricompreso nel centro abitato, nella giornata di giovedì 9 luglio sino alle prime ore di venerdì 10 luglio 2026;

RICHIAMATI ALTRESI':

- il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/03 e s.m.i.;

- la circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento PS, n. 555/OP/301991/2017/1 del 7 giugno 2017, e le successive circolari emesse nell'ambito del processo di Governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, in particolar modo per gli aspetti di safety;

- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "*in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria, degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana […]";*

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, in occasione della partita dei quarti di finale del Campionato Mondiale di calcio 2026, tra le squadre nazionali della FRANCIA e del MAROCCO

su tutto il territorio comunale ricompreso nel centro abitato:

1. **a decorrere dalle ore 19:00 del 9/7/2026 sino alle ore 02:00 del 10/7/2026 che sia fatto divieto a chiunque di vendere, di introdurre, trasportare e detenere bevande alcoliche su aree pubbliche,** resta consentita la mescita all'interno degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande;

2. **a decorrere dalle ore 19:00 del 9/7/2026 sino alle ore 02:00 del 10/7/2026 che sia fatto divieto:**

- a tutti i titolari di esercizi di somministrazione, degli esercizi commerciali, degli esercizi artigianali e agli esercenti del commercio ambulante di vendere per asporto bevande in bottiglie, recipienti in vetro, lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;

- di introdurre, trasportare, utilizzare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone, sulle aree pubbliche.

TALI DIVIETI si estendono per la vendita di bevande, anche ove dispensate da distributori automatici i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedire l'erogazione

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:

  - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì

  - Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì

  - Comando Polizia Locale Mondovì

  - Questura di Cuneo

  - Prefettura di Cuneo

- che del presente provvedimento venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì;

- che del presente provvedimento venga data comunicazione alle associazioni di categoria.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;

che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Mondovì, lì 08/07/2026

IL SINDACO
LUCA ROBALDO*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.